

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ACQUISIZIONI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFRACOMUNITARIO

**Approvato in Assemblea del Socio il 20/11/2019 e modificato in date 09/11/2020,
28/10/2021 e 08/02/2023.**



PARTE I

PARTE GENERALE

Art. 1 - Profilo generale dell'Azienda Municipale Gas S.p.A.

L'Azienda Municipale Gas S.p.A., con sede in Bari, (nel seguito denominata anche "Società"), interamente partecipata dal Comune di Bari e concessionaria del servizio di distribuzione del gas nell'ambito del predetto Comune, è stata costituita con delibera del Consiglio Comunale di Bari, n. 83 del 22 marzo 2001.

Con il citato provvedimento, il Consiglio Comunale di Bari approvava la trasformazione dell'Azienda Speciale Gas (A.S.GAS) – già Azienda Municipalizzata - in Società per Azioni, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 267/2000, sulla base delle previsioni normative recate dal D.Lgs. 164/2000 (cd. "decreto Letta"), sancendo l'affidamento alla stessa del servizio di distribuzione del gas nell'ambito del Comune di Bari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 112, 113 e 115 del D.Lgs. 267/2000 nonché del citato Decreto Letta.

In particolare, nell'adozione di tale provvedimento, il Consiglio Comunale di Bari dava atto, fra l'altro, che la Società avrebbe avuto il pieno utilizzo delle reti e degli impianti, secondo modalità, termini e tempi oggetto di successivo contratto di servizio ed avrebbe conservato ex lege tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti all'originaria A.S.GAS, confermando in capo alla stessa i contratti, le convenzioni, gli affidamenti e le concessioni di cui risultava contraente l'A.S.GAS.

Il conseguente rapporto ha trovato regolamentazione di dettaglio nel contratto di servizio, stipulato tra il Comune di Bari e l'Azienda Municipale Gas S.p.A. il 16 ottobre 2002.

A partire dal 2008, l'Ente Socio, con modifiche statutarie, ha accentuato il proprio controllo sulla Società, fino a configurarne i tratti sulla base dello schema del cd "controllo analogo". Nel solco di tale scelta, la Società risulta menzionata fra le Società in house del medesimo Comune, all'interno dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Attualmente, la concessione del servizio di distribuzione del gas è prorogata ope-legis, fino all'espletamento della gara per l'individuazione del nuovo concessionario, nel quadro dell'avviato processo di liberalizzazione del settore.

Art. 2 - Il mercato di riferimento

L'attuale contesto del settore della distribuzione del gas è caratterizzato dal processo di liberalizzazione del mercato, avviato con la Direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998, attuata con il citato Decreto Legislativo n. 164/00.

In ambito italiano sono state già espletate gare e affidate nuove concessioni, sulla base di un'intervenuta definizione degli ambiti territoriali di riferimento, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (il riferimento è ai decreti ministeriali del 19 gennaio 2011 e del 18 ottobre 2011).

La Società esercita la propria attività in un ambito territoriale che è stato ricompreso nell'ambito denominato "Bari 1 nord" e che, a breve, risulterà interessato dalla procedura di gara, essendo già scaduti i termini disposti, da ultimo, dalla Legge 26 febbraio 2016, n. 21.

In ragione di quanto sopra, la Società conforma la propria azione a criteri d'impresa che, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte in sede di contratto di servizio, le consentano di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell'azione contrattuale allo scopo di pervenire al confronto concorrenziale previsto per l'assegnazione del menzionato ambito territoriale nelle migliori condizioni competitive.

Con specifico riguardo alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'attività di distribuzione del gas rientra nel perimetro dei cc.dd. "settori speciali" di cui alla Parte II Titolo VI Capo I del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (d'ora in avanti denominato anche "Codice").

Art. 3 - Oggetto del Regolamento e rapporti con le fonti normative comunitarie e nazionali

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del Codice ed, in particolare, dell'art. 36 dello stesso, le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, poste in essere dall'Azienda Municipale Gas S.p.A., contemperando i principi di trasparenza e concorrenzialità con quelli di semplificazione e snellimento procedurale.

In particolare, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture oggetto del presente Regolamento hanno luogo nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 c. 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e delle disposizioni di cui all'art. 50 (clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) del predetto Codice.

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, inclusa ogni forma di opzione e rinnovo.

Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'affidamento alle procedure fissate nel presente Regolamento, sottraendolo alle norme relative agli affidamenti di appalti di importo stimato pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice.

Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi distintamente individuati dagli strumenti programmatori della Società, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici, risultanti da apposita relazione del Dirigente della Divisione competente.

In relazione alle previsioni fissate nel presente Regolamento, le soglie si intendono automaticamente modificate in base alle successive variazioni stabilite dalla Commissione europea, come previsto dall'art. 35 comma 3 del Codice.

Le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate in via integrativa rispetto alle prevalenti fonti normative comunitarie, nazionale e regionali in materia di contratti pubblici.

Le disposizioni del Codice e le linee guida emanate dall'ANAC applicabili alle procedure sottosoglia, che non siano specificatamente menzionate nel presente Regolamento, costituiscono un riferimento cogente per le procedure disciplinate dal medesimo, se ed in quanto non derogate dalla *lex specialis*.

Il presente Regolamento non si applica per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del Codice. Tali affidamenti avvengono in ogni caso nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, imparzialità parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Art. 4 - Programmazione, organi e funzioni

La programmazione degli interventi (lavori, servizi, forniture) è inserita nell'ambito della relazione previsionale di cui all'art. 18 dello Statuto della Società.

A norma dell'art. 16 dello Statuto societario, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione assembleare nelle ipotesi fissate dall'art. 19 dello Statuto (cessione dell'azienda o di rami della medesima, acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali, di partecipazioni di aziende e/o rami d'azienda, conferimento di attività sociali in altre società o consorzi etc.).

Il soggetto al quale, ai sensi dell'art. 31 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono affidati i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla cui osservanza la Società è tenuta, è individuato nel dirigente del settore cui l'intervento afferisce (detto soggetto, d'ora in avanti, è denominato anche "Rup").

In sede di relazione previsionale è, altresì, individuato, sulla base dell'organizzazione aziendale, il soggetto che, in relazione ai compiti demandati al Rup, svolge attività istruttoria (c.d. "referente operativo" o "referente delegato").

Il Rup, ricorrendone i presupposti di carenza di organico ovvero di attività particolarmente complesse, può proporre alla Società l'affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni, secondo le modalità di affidamento degli appalti di servizi disciplinate dal presente Regolamento.

L'avvio della procedura relativa all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, di norma, è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In casi di urgenza, l'avvio della procedura potrà essere autorizzato previa adozione di determinazione del Direttore Generale, recante in calce autorizzazione del Presidente ovvero, nell'ipotesi in cui l'urgenza sia tale

da non consentire la previa adozione di alcun atto ufficiale, mediante autorizzazione acquisita in via informale, ferma restando la necessità dell'adozione di un successivo provvedimento di ratifica dell'autorizzazione.

Nell'ipotesi di interventi relativi alla gestione ordinaria e comunque di importo stimato inferiore ad euro 5.000, fatta eccezione per le spese minute di cui al successivo art. 8, l'avvio della procedura ha luogo previa autorizzazione del Presidente resa in calce alla richiesta d'acquisto.

Tutti i suddetti provvedimenti autorizzatori sono adottati sulla scorta dell'istruttoria condotta dai competenti uffici aziendali che descriva e motivi le proposte formulate.

PARTE II

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E SELEZIONE DEGLI OPERATORI

Art. 5 - Procedure per acquisizioni sottosoglia

Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, disciplinata all'art. 15 del presente Regolamento, le acquisizioni di lavori, beni e servizi di importi inferiori alla soglia comunitaria possono essere effettuate:

1. limitatamente ai lavori, in amministrazione diretta ex art. 36 comma 2 lettere a) e b) del Codice, secondo le indicazioni di cui al successivo art. 6;
2. per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000, mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del Codice, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
3. per affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000 e inferiore ad euro 150.000, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti (procedura d'ora in avanti, per brevità, denominata anche "affidamento diretto mediato");
4. per affidamenti di servizi o forniture di importo pari o superiore ad euro 40.000 ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (procedura d'ora in avanti, per brevità, denominata anche "affidamento diretto mediato");
5. per affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000 e inferiore ad euro 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
6. per affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad euro 350.000 e inferiore ad euro 1.000.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
7. per affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, mediante ricorso alle procedure ordinarie;

8. ricorrendo uno dei presupposti di cui agli articoli 63 e 125 del Codice, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.

Art. 5bis - Procedure per acquisizioni sottosoglia indette entro il 30/06/2023

In deroga a quanto fissato dall'art. 5 ai numeri da 1 a 7 del presente Regolamento, in relazione alle procedure la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023, troveranno applicazione esclusivamente le previsioni di cui all'art. 1 della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e s.m.i..

Il suddetto termine del 30/06/2023, per effetto di provvedimenti legislativi di proroga, si intenderà automaticamente modificato ai fini delle previsioni di cui al presente Regolamento.

Art. 6 - Amministrazione diretta

Nelle ipotesi di amministrazione diretta, le acquisizioni di lavori sono effettuate dal Rup mediante personale dipendente della Società o eventualmente assunto per l'occasione, con l'impiego di materiali e mezzi di proprietà della stessa Società o appositamente acquistati o noleggiati secondo le esigenze, nel rispetto delle procedure fissate nel presente Regolamento.

Il limite di importo massimo per tale tipologia di acquisizioni è di euro 150.000, giusta previsione di cui all'art. 36 co. 2 lett. b) del Codice.

Art. 7 - Modalità di espletamento delle procedure

Le procedure di cui al presente Regolamento saranno generalmente espletate attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice ed, in primis, attraverso quella aziendale, previo accreditamento degli operatori economici interessati.

La partecipazione alle procedure on line non prevede, a carico dei concorrenti, alcun onere di partecipazione.

La documentazione presentata on line dovrà essere firmata digitalmente, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 82 del 2005, in conformità alle indicazioni presenti nei documenti di gara.

Art. 8 - Spese minute e affidamento diretto semplificato

La Società, anche in relazione alle procedure di cui al precedente art. 5bis, procede ad affidamenti diretti semplificati, che non richiedono il rispetto di particolari prescrizioni procedurali, quali quelle fissate all'art. 4 (in relazione alla redazione della RdA ivi postulata) ed ai successivi articoli 9 e 10, per le spese di importo limitato, non superiori ad euro 5.000, relative ad acquisti di beni e/o servizi urgenti, ovvero obbligatori per disposizioni di legge ovvero per i quali non è possibile effettuare preventiva ordinazione, quali, esemplificativamente:

- a. acquisti di valori bollati;
- b. pagamenti sanzioni/multe;
- c. erogazione di anticipi/saldi a dipendenti per trasferte di lavoro;
- d. acquisti presso cartolerie (piccola cancelleria, libri), ferramenta (minuterie varie), supermercati (spese per acquisto di bibite ed altri generi alimentari);
- e. spese per acquisto carburanti e per pedaggi autostradali;
- f. spese per pubblicazione bandi e avvisi
- g. spese postali (pagamento bollettini, raccomandate etc.);
- h. altre spese minute per il regolare funzionamento degli uffici.

Tali spese possono essere effettuate direttamente dal competente ufficio, previa autorizzazione del Direttore Generale o del Presidente e pagate anche in contanti, ove il valore della singola transazione non superi l'importo di euro 500. Detto limite non opera per i pagamenti effettuati tramite bollettino di c/c relativi a tasse, multe o altre spese.

Art. 9 - Affidamento diretto: criteri di scelta dell'operatore economico e congruità dell'offerta

Nel procedere agli affidamenti diretti potranno essere tenute in considerazione, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico affidatario, l'affidabilità dimostrata da soggetti affidatari di precedenti contratti per conto della Società, nonché le referenze di altre stazioni appaltanti, in particolare delle società concessionarie del servizio di distribuzione del gas o di altri servizi pubblici locali, nonché delle società controllate e di quelle partecipate da amministrazioni pubbliche.

L'affidamento diretto comporta la previa positiva valutazione della congruità del prezzo. A tal fine, il Rup, cui è demandata tale valutazione, potrà avvalersi di contratti precedenti e/o di rilevazione di prezzi di mercato.

Limitatamente alle procedure di cui al precedente art. 5bis, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico affidatario, si terrà conto del possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.

Art. 10 - Affidamento diretto: modalità attuative del principio di rotazione

Ai fini del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, di cui all'art. 36 co. 1 del Codice, di norma non può essere disposto l'affidamento diretto nei confronti del contraente uscente, nell'ipotesi in cui entrambi gli affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di lavori o nello stesso settore di servizi e nella medesima classe economica, fra quelle di seguito fissate:

- I. affidamenti fino ad euro 9.999;
- II. affidamento da euro 10.000 ad euro 19.999;
- III. affidamento da euro 20.000 ad euro 39.999.

Limitatamente alle procedure di cui al precedente art. 5bis, si fissano le seguenti ulteriori classi economiche, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione:

- IV. affidamento da euro 40.000 ad euro 74.999;
- V. affidamento da euro 75.000 ad euro 99.999;
- VI. affidamento da euro 100.000 ad euro 149.999.

La suddetta regola non trova applicazione nell'ambito delle spese minute di cui al precedente articolo 8, tenuto conto delle esigenze di celerità ed operatività fisiologicamente correlate a tale tipologia di spesa.

L'eventuale affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede una motivazione molto stringente, legata all'oggetto del contratto e/o alle caratteristiche del mercato di riferimento e, in subordine, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ed alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore.

Art. 11 - Affidamento diretto "mediato"

L'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000 e fino ad euro 150.000 ha luogo previa valutazione di tre preventivi e, a tal fine, è opportuno indirizzare la richiesta di preventivo ad almeno cinque operatori economici, scelti fra quelli operanti nel mercato di riferimento.

L'affidamento di servizi e di forniture di importo pari o superiore ad euro 40.000 e fino alla soglia di cui all'art. 35 del Codice avviene previa valutazione di almeno cinque operatori economici e, a tal fine, è opportuno indirizzare la richiesta di preventivo ad almeno sette operatori economici.

In entrambe le ipotesi innanzi contemplate si connotano per una marcata informalità procedurale.

La Società, ove, a seguito degli interPELLI inoltrati in prima istanza, non abbia acquisito il numero minimo di preventivi, avrà facoltà di procedere ad ulteriori e distinti interPELLI.

Acquisiti i preventivi, la Società potrà far luogo a negoziazioni con uno o più fra gli operatori economici che avranno presentato il preventivo onde conseguire le migliori condizioni.

In via alternativa all'affidamento diretto "mediato", potrà procedersi ad una procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. c) del Codice, anche preceduta da un avviso pubblico, o a procedure ordinarie ovvero, ricorrendone i presupposti, a procedure negoziata senza previa pubblicazione di bando, richiamata al punto 8 del precedente articolo 5.

Il presente articolo non si applica alle procedure di cui al precedente art. 5bis.

Art. 12 - Criteri di scelta degli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale

La selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta deve essere effettuata secondo i seguenti criteri e modalità:

- ove istituito un sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 128 del Codice, la Società potrà selezionare gli operatori economici qualificati;
- in alternativa, la Società potrà verificare la presenza nel proprio Albo Fornitori di operatori economici iscritti nella categoria merceologica ovvero nella stessa categoria di lavori o nello stesso settore di servizi e, per l'ipotesi di procedura da espletare sul MePa, previa verifica che gli operatori economici individuati abbiano l'abilitazione al bando MePa;
- individuato un numero di operatori economici qualificati nel sistema di cui all'art. 128 del Codice ovvero presenti nell'Albo e con l'eventuale abilitazione MepA pari o superiore al numero minimo prescritto dall'art. 36 del Codice ovvero, limitatamente alle procedure di cui al precedente art. 5bis, dall'art. 1 co. 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, la Società procede con l'inoltro degli inviti sulla propria piattaforma ovvero con la pubblicazione della RdO sul MePa ovvero, ricorrendone i presupposti, mediante ordine diretto;
- nell'ipotesi in cui il numero degli operatori individuato risulti inferiore al numero minimo prescritto ovvero ogniqualvolta la Società lo ritenga maggiormente rispondente al proprio interesse si potrà pubblicare una RDO aperta a tutti gli operatori economici abilitati al relativo bando MePa o procedere ad una indagine di mercato, sia attraverso la pubblicazione di un avviso diretto a sollecitare manifestazioni di interesse, sia attraverso l'individuazione di nominativi da altri elenchi di operatori economici mediante internet o utilizzando altri strumenti similari, con la precisazione che l'adozione di una di tali alternative non richiede l'esplicazione di alcuna motivazione.

Art. 13 - L'avviso diretto a sollecitare manifestazioni di interesse

Le indagini di mercato, preordinate a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento, sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti, a seconda dell'importo e della complessità dell'affidamento, nel rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità.

In particolare, possono espletarsi tramite la consultazione dei cataloghi elettronici o altri strumenti similari ovvero mediante la pubblicazione di un avviso diretto a sollecitare manifestazioni di interesse.

La pubblicazione di tale avviso ha luogo sul sito istituzionale della Società, all'interno della sezione "Bandi di gara" (in via generale, nell'ambito della sottosezione "gare telematiche"), per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Detto avviso, che non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, indica gli elementi principali del contratto, il suo valore stimato, i requisiti di ammissione, le modalità di manifestazione di interesse alla procedura con i relativi termini di scadenza, l'eventuale numero minimo e/o massimo di operatori da invitare alla procedura nel rispetto di criteri prefissati ed ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile. L'avviso, nell'ipotesi di procedure relative ad affidamenti di importo stimato pari o superiore ad euro 40.000 ovvero, limitatamente alle procedure di cui al precedente art. 5bis, ad euro 139.000 per servizi e forniture e ad euro 150.000 per lavori, reca anche indicazione del criterio di aggiudicazione che verrà seguito.

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ove il numero degli operatori risultanti sia superiore al numero minimo prescritto dalla legge, si procederà ad invitare tutti gli operatori o a selezionare quelli da invitare mediante criterio di individuazione o, in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, sorteggio pubblico, sempreché di tali possibilità sia stata fatta menzione esplicita nell'avviso pubblico. Si precisa che, ove la selezione intervenga mediante sorteggio, non troverà applicazione il principio di rotazione degli inviti, attesa l'assenza di discrezionalità nella scelta degli operatori da interpellare.

Nel caso in cui il numero degli operatori risulti inferiore, come disposto al precedente articolo 12, si procederà ad individuarne altri mediante ricerche di mercato tramite internet o utilizzando altri strumenti similari.

Art. 14 - Rotazione negli inviti

Al fine di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese, la Società favorisce la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei.

Generalmente, ove le condizioni del mercato di riferimento lo consentano, la Società non inoltra invito a proporre al medesimo operatore economico invitato in occasione di una procedura avente per oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di lavori o nello stesso settore di servizi e nella medesima classe economica, fra quelle di seguito fissate, distinte tra servizi e forniture, da una parte, e lavori, dall'altra:

servizi e forniture:

- I classe: procedure per affidamenti da euro 40.000 ovvero da euro 139.000, per quelle di cui al precedente art. 5bis, fino ad euro 149.999;
- II classe: procedure per affidamenti da euro 150.000 ad euro 299.999;
- III classe: procedure per affidamenti da euro 300.000 fino alle soglie comunitarie relative ai settori speciali;

lavori:

- I classe: procedure per affidamenti da euro 40.000 ad euro 149.999, non rientranti tra quelle di cui al precedente art. 5bis;
- II classe: procedure per affidamenti da euro 150.000 fino ad euro 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art. 61 co. 2 D.P.R. n. 207/2010);
- III classe: procedure per affidamenti da euro 309.601 fino ad euro 619.200 (classifica II incrementata di un quinto ex art. 61 co. 2 D.P.R. n. 207/2010);
- IV classe: procedure per affidamenti da euro 619.201 fino ad euro 1.239.600 (classifica III incrementata di un quinto ex art. 61 co. 2 D.P.R. n. 207/2010);

Limitatamente alle procedure di cui al precedente art. 5bis, aventi per oggetto appalti di lavori, si fissano le seguenti ulteriori classi economiche, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione:

- V classe: procedure per affidamenti da euro 1.239.601 fino ad euro 1.800.000 (classifica III bis incrementata di un quinto ex art. 61 co. 2 D.P.R. n. 207/2010);
- VI classe: procedure per affidamenti da euro 1.801.000 fino alla soglia comunitaria.

Limitatamente alle procedure di cui al precedente art. 5bis, il criterio di rotazione degli inviti terrà conto anche di una diversa dislocazione territoriale degli operatori economici.

L'invito all'operatore economico già invitato in occasione della precedente procedura ha carattere limitato e deve essere motivato in relazione all'esistenza di oggettive ragioni che possano condurre a rischi di scarsa competizione, quale, ad esempio, il numero ridotto di operatori presenti sul mercato.

L'invito all'affidatario uscente ha carattere residuale, ove l'affidatario uscente sia risultato aggiudicatario di un precedente confronto, eccezionale, ove sia risultato affidatario in via diretta: in entrambe le ipotesi, deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato e al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.

Il presente articolo non trova applicazione nelle procedure aperte, intendendosi per tali anche quelle in cui, di seguito alla pubblicazione di un avviso diretto a sollecitare manifestazioni di interesse, la Società si sia autovincolata a rivolgere l'invito a presentare la propria offerta a tutti gli operatori interessati, senza prevedere limiti numerici o filtri selettivi.

Art. 15 - Procedure ordinarie non obbligatorie

Ai sensi dell'art. 5 co. 1 del presente Regolamento, la Società ha la facoltà di ricorrere all'esperimento di procedure ordinarie (aperte, ristrette, negoziate con previa indizione di gara) per l'aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con applicazione delle peculiari regole fissate dall'art. 36 comma 9 del Codice sui termini minimi e sulle modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.

PARTE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 16 - Requisiti di partecipazione ed altri contenuti della lex specialis di gara

Ai fini della partecipazione alle procedure oggetto del presente Regolamento, fatta eccezione per le spese minute di cui al precedente articolo 8, nonché per gli eventuali sondaggi di mercato espletati ai fini di affidamenti diretti ovvero condotti per mere esigenze istruttorie, gli operatori economici devono produrre una dichiarazione contenente le proprie informazioni relativamente ai dati generali e al possesso dei requisiti richiesti, attraverso la compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) eventualmente integrato da ulteriore e distinta dichiarazione, a meno che tali dichiarazioni siano state rese in occasione dell'inserimento o del mantenimento nell'elenco di operatori economici ovvero nel sistema di qualificazione.

Fermo l'obbligo dichiarativo, l'utilizzo del DGUE è facoltativo nelle procedure di affidamento diretto per contratti di importo stimato inferiore ad euro 5.000.

Si intendono qui richiamate le previsioni codicistiche in ordine ai requisiti di ordine generale e speciale richiesti in capo agli operatori economici partecipanti ad una procedura per l'affidamento di lavori, servizi o forniture ed, in particolare, le previsioni recate dagli articoli 80 ed 83 del Codice.

Al riguardo, la Società, in caso di affidamenti di servizi o forniture, può richiedere che l'operatore economico che intenda partecipare alla procedura sia in possesso, fra l'altro, di adeguata esperienza nel settore oggetto di gara, dimostrabile con la regolare esecuzione, nel periodo antecedente alla gara, di interventi identici/analoghi per un importo generalmente commisurato all'importo di gara, salva diversa e motivata indicazione del Rup in sede di proposta.

Analoga facoltà è esercitabile anche nelle procedure aventi per oggetto lavori rientranti nei settori speciali di cui al Titolo VI, Capo I del Codice. In tali ipotesi, detto requisito si aggiunge al possesso di adeguata attestazione SOA ovvero, in relazione ad interventi di importo stimato inferiore ad euro 150.000, al possesso dei requisiti richiesti per tali interventi dalla normativa dettata per i cc.dd. "settori ordinari".

I concorrenti devono essere informati dell'esistenza del Codice Etico della Società e ne devono accettare le regole.

Art. 17 - Avvalimento dei requisiti

L'operatore economico che intenda partecipare alla procedura, ma che sia sprovvisto di uno o più dei requisiti richiesti, potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento, nei termini fissati dall'art. 89 del Codice e secondo le prescrizioni di dettaglio stabilite nel presente articolo.

Al fine di escludere una fittizia ovvero insufficiente messa a disposizione di mezzi e risorse dell'ausiliario in favore dell'avvalente e consentire un giudizio di effettività ed idoneità dell'avvalimento, la Società verifica che nel contratto stipulato tra l'operatore economico avvalente e l'ausiliario sussistano i seguenti elementi:

- il contratto deve compiutamente regolamentare la temporanea disponibilità del requisito stesso in capo all'avvalente, dando evidenza della peculiare declinazione dell'avvalimento prescelta dalle parti, atteso che la disponibilità di mezzi e risorse può assumere svariate modalità attuative, dal noleggio (dei mezzi), agli istituti giuslavoristici (con riguardo alle risorse umane), all'affitto del ramo d'azienda (con riguardo a situazioni in cui viene in rilievo un complesso di beni);
- l'adeguatezza dell'elencazione di mezzi e risorse messi a disposizione dovrà essere valutata, avuto riguardo al requisito oggetto di avvalimento e, pertanto, i mezzi e le risorse messi a disposizione dovranno integrare il requisito oggetto di avvalimento, inteso nella sua interezza.

Art. 18 - Garanzie

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 co. 4 della Legge n. 120/2020, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000, di norma, si prescinde dall'acquisizione della garanzia

provvisoria; tuttavia, è data facoltà alla Società, ai sensi dell'art. 93 comma 1, ultimo periodo, del Codice di richiedere la garanzia provvisoria.

In merito alla garanzia definitiva ed, in particolare, alla previsione di cui all'art. 103 co. 11 del Codice, si individuano quali casi specifici di esonero per l'operatore economico dall'obbligo di produzione della stessa gli affidamenti di importo inferiore ad € 10.000,00 oltre IVA, per ragioni di speditezza operativa ed al fine di evitare aggravii procedurali in occasione di affidamenti di importo contenuto. Resta ferma la facoltà della Società di individuare ulteriori ipotesi di tale esonero nel rispetto del citato art. 103 co. 11 del Codice.

Nell'ambito dei settori speciali, non risulta contemplata la previsione della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, sicché la Società, all'interno della lex specialis, avrà facoltà di prevederne la presentazione.

Inoltre, potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'operatore economico.

Art. 19 - Esame e valutazione dei plichi di gara

Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche che, a meno degli elementi automatici, dovrà intervenire in forma riservata. Tutte le attività svolte in seduta di gara devono essere verbalizzate in forma riassuntiva.

In tutte le procedure di cui al presente Regolamento, ad eccezione delle procedure aperte e ristrette, il prezzo e i termini offerti possono essere oggetto di ulteriore negoziazione tra le parti.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, l'espletamento delle operazioni di gara relative all'apertura e alla valutazione della documentazione amministrativa e della documentazione economica è demandato, di norma, ad un Seggio di gara, composto dal RUP, che lo presiede, dal Responsabile dell'Ufficio che cura l'espletamento della procedura e dall'addetto dell'Ufficio che cura l'espletamento della procedura. Nelle ipotesi di assenza ovvero indisponibilità di uno dei predetti soggetti, il Direttore Generale individua idonei sostituti.

Generalmente, in tali casi, le operazioni di valutazione delle offerte si svolgono e si esauriscono –salvo le ipotesi di soccorso istruttorio e di valutazione di offerte anomale- nella seduta pubblica indicata già con la lettera di invito o con l'avviso o il bando, nel corso della quale viene effettuata l'apertura dei plichi ammessi, si verifica la completezza e la conformità della documentazione prescritta. Di seguito ad essa, ricorrendone i presupposti, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore che avrà presentato l'offerta più conveniente.

Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del miglior rapporto qualità-prezzo, la valutazione delle offerte è demandata ad apposita Commissione Giudicatrice, che, nelle more dell'attivazione dell'Albo di cui all'art. 77 comma 3 del Codice, viene nominata conformemente alle previsioni adottate dalla Società con il protocollo adottato ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice, approvato dal proprio Consiglio di Amministrazione con delibera adottata nell'adunanza del 7 giugno 2019.

Dopo la valutazione della Commissione Giudicatrice, il Rup, preso atto delle finali determinazioni della stessa e operata ogni conseguente valutazione, presenterà la propria conseguente proposta (di aggiudicazione ovvero di non aggiudicazione) al Consiglio di Amministrazione.

La Società si riserva comunque di non disporre l'aggiudicazione qualora non sia pervenuta alcuna offerta appropriata oppure sia giunta nei termini una sola offerta non ritenuta congrua e conveniente ovvero nelle ipotesi in cui le risultanze della procedura non abbiano registrato la presenza di un'offerta ritenuta congrua e conveniente.

Disposta l'aggiudicazione, la Società procede alla verifica dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario, secondo le fasce di importo indicate dall'ANAC con le Linee Guida n. 4 relative alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo infracomunitario.

La Società effettuerà annualmente idonei controlli anche sulle dichiarazioni rese da almeno 5 operatori economici che avranno preso parte ad una o più procedure oggetto del presente Regolamento e non saranno risultati affidatari di alcuna commessa.

Art. 20 - Stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000 ovvero conseguente all'esperienza di una procedura negoziata può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi ovvero tramite piattaforma telematica.

In particolare, la formalizzazione contrattuale per acquisizioni di importo inferiore ad euro 40.000 può aver luogo anche mediante ordinativo, effettuato anche tramite ordine diretto sul Mepa se l'operatore è reperito con tale strumento ovvero mediante ordine diretto sulla piattaforma aziendale.

In via generale, la Società procede alla formalizzazione contrattuale mediante scrittura privata, sottoscritta con firma digitale.

La Società potrà prevedere che i contratti relativi ad appalti di importo superiore ad 2 milioni di euro siano sottoscritti mediante scrittura privata, con firma digitale autenticata.

Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge disponga diversamente.

Art. 21 - Osservanza dei contratti di lavoro

Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con la Società, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili – alla data del contratto – alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e

integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.

Ove il contraente non adempia ai suddetti obblighi, la Società potrà sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle competenti autorità. In tal caso, il contraente non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.

I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in occasione dell'esperimento di procedure oggetto del presente Regolamento il Foro competente è esclusivamente quello di Bari.

I contratti che regolano l'acquisizione di lavori, servizi e forniture oggetto del presente Regolamento non recano la clausola compromissoria.

Art. 23 - Norme finali ed entrata in vigore

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice ed alla ulteriore normativa vigente nel settore delle pubbliche acquisizioni di lavori, servizi e forniture.

Successive modificazioni o integrazioni alla menzionata vigente normativa, alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione dei contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, che si intenderanno di diritto abrogate.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito aziendale, all'interno della sezione "Bandi e gare" e si applica alle procedure che saranno avviate dopo tale termine.